

SCHEMA DI CONTRATTO

COMUNE DI GENOVA

Contratto fra la Società/Impresa/Associazione/Consorzio per
l'espletamento dei servizi inerenti la gestione del Parco Storico di Villa Durazzo Pallavicini a
Genova Pegli.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Genova, in una delle sale del Pa-
lazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME

sono comparsi

PER UNA PARTE - IL COMUNE DI GENOVA, con sede in Via Garibaldi n. 9 Codice Fi-
scale 00856930102, (di seguito Comune) rappresentato da nat a
....., domiciliat... presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente della Direzione
.....

E PER L'ALTRA PARTE - con sede in Partita IVA n. Codice Fiscale
..... e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Ar-
tigianato ed Agricoltura di n. - (di seguito Socie-
tà/Impresa/Associazione/Consorzio) - rappresentata da, nat e domiciliat
..... presso la sede della Società/....., nella qualità di munito degli idonei poteri
a quanto infra.

OPPURE IN CASO DI PROCURATORE – Procuratore Speciale munito degli idonei poteri
a quanto infra in forza di procura speciale/generale rilasciata con atto autentico nelle firme/
a rogito dal Dott. Notaio in, iscritta presso il Collegio Notarile di in data
..... rep. che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento

SCHEMA DI CONTRATTO

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto

la lettera "A".

IN CASO DI RTI – tale Società compare nel presente atto in proprio e in qualità di ca-

pogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo tra le Società:

- Società come sopra costituita capogruppo mandataria esecutrice

..... del %;

- Società con sede in Via/Piazza C.A.P. Codice Fi-

scale e numero di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigia-

nato, Agricoltura di n. mandante esecutrice del% ;

- tale costituita ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo speciale

gratuito, irrevocabile con rappresentanza autenticato nelle firme dal Dott. Notaio in

iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di in data Repertorio n. Rac-

colta n. registrato all'Ufficio delle Entrate di in data n. – serie

..... – che in copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su sup-

porto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 82/2005, si allega al presente atto sotto la

lettera "A".

Quali signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono cer-

to;

p r e m e t t o n o

- che con determinazione dirigenziale della Direzione n. in data,

esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante

esperimento di procedura aperta selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83 del D.

lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii, al conferimento in concessione dei servizi per la ge-

stione, manutenzione e valorizzazione del Parco di Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pe-

gli, che in base alle risultanze della gara predetta, riportate in appositi verbali a cronologico n.

SCHEMA DI CONTRATTO

....., redatti rispettivamente durante le sedute di gara ed ai quali si fa

pieno riferimento, la concessione in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente, al

..... con l'attribuzione di punti

- che, con successiva determinazione dirigenziale n. in data esecutiva ai

sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 115

comma 3 del D.lgs. n° 42/2004, selezionando la migliore offerta ai sensi dell'art. 83, comma

3 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., al conferimento della concessione dei servizi

inerenti la gestione del Parco Storico di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli per un va-

lore complessivo stimato di Euro 7.100.000,00 (settemilionicentomila/00) oltre I.V.A.;

- che il relativo Bando di gara è stato pubblicato con le seguenti modalità: pubblicato

all'Albo Pretorio del Comune di Genova, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.

..... del per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova;

- che, con successiva determinazione dirigenziale n. in data esecutiva il

l'Amministrazione, previa verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, ha aggiudica-

to definitivamente la concessione di servizi di cui trattasi alla Socie-

tà/Impresa/Associazione/Consorzio

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a) del D.lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii..

- che è/sono stato/i emesso/i il/i DURC per la stipula del contratto in data.....

per.....

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Comune, come sopra rappresentato, esperiti gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. affida in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 162/2006, alla Società/Impresa/Associazione/Consorzio che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, il servizio di gestione del Parco Storico di Villa Durazzo Pallavicini a Genova Pegli.

Articolo 2. Concessione e destinazione d'uso del compendio immobiliare dell'area di superficie e restituzione della struttura

Strumentalmente all'espletamento dei servizi, il Comune di Genova concede in uso alla Società/Impresa/Associazione/Consorzio che, come sopra rappresentata, accetta il compendio immobiliare che si sviluppa su un'area della superficie complessiva di mq. 94.284 circa di civica proprietà, denominato Parco Storico di Villa Durazzo Pallavicini, ubicato in Genova – Via Ignazio Pallavicini, 11 a Pegli – rappresentato nella planimetria generale – ALLEGATO 1bis.

Le parti si danno reciprocamente atto che non viene dato in uso il fabbricato facente parte del suddetto compendio, adibito a Museo di Archeologia Ligure.

Limitatamente all'attivazione del servizio di macchine elettriche per persone con disabilità, il Concessionario potrà richiedere l'utilizzo dell'ascensore presente nella Villa per attivare l'elevazione del mezzo elettrico utilizzato dall'utente sino alla terrazza posta all'altezza del Parco e, conseguentemente, permettere l'accesso al Parco stesso.

Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, rende noto al Concessionario, che ne prende atto, che il compendio immobiliare oggetto della presente concessione di servizi, è destinato esclusivamente, per quanto riguarda le aree esterne, a parco storico pubblico; pertanto il Concessionario si obbliga al rispetto della destinazione d'uso e a tal fine dovrà garantirne la fruibilità pubblica, pena la risoluzione della presente concessione.

SCHEMA DI CONTRATTO

Con riferimento ai fabbricati presenti all'interno del compendio il Concessionario potrà adibirli, al fine di raggiungere l'equilibrio economico- finanziario della gestione, agli usi proposti in sede di offerta previa approvazione degli stessi da parte della Civica Amministrazione e degli Enti preposti alla tutela del vincolo storico.

Nessuna obbligazione assume la Civica Amministrazione per il rilascio delle licenze di carattere commerciale ed ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni.

Gli immobili saranno consegnati, anche frazionatamente, mediante redazione di appositi verbali secondo quanto indicato all'art. 9 del Capitolato Speciale.

Alla scadenza della concessione, ovvero prima della scadenza del termine di durata della presente, in caso di risoluzione o recesso, il compendio immobiliare nel suo complesso, dovrà essere restituito al Comune di Genova nello stato in cui è stato consegnato, tenuto conto del deterioramento connesso al normale uso e comunque in buono stato e in condizioni idonee alla regolare funzionalità.

Articolo 3. Durata

La durata della concessione è pari a 15 (quindici) anni, come previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale, il termine iniziale di efficacia partirà decorsi due mesi dall'ultima delle consegne di cui all'articolo 9 del Capitolato Speciale.

In ogni caso, qualora allo scadere della concessione, si rendesse necessario proseguire le attività sino al completamento delle procedure per la selezione di un nuovo Concessionario, lo stesso è obbligato a proseguire l'erogazione del servizio alle medesime condizioni del contratto precedente.

Articolo 4. Valore della concessione e gestione dei rapporti economico finanziari

1. Il valore presunto della concessione (volume d'affari), per la durata di anni quindici, ammonta a complessivi Euro 7.100.000,00 (settemilionicentomila/00) oltre I.V.A determinato secondo quanto indicato all'articolo 22 del Capitolato Speciale.

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato al pagamento a favore del Comune di Genova di quanto di seguito indicato:

A) Euro 17.039,87/anno (diciassettemilatrentanove/87) oltre I.V.A. a titolo di canone concessorio annuale per l'uso degli immobili di proprietà comunale, a fronte della presentazione di regolare fattura da parte dell'Amministrazione; tale importo è stato calcolato sulla base delle destinazioni attuali degli immobili e sarà soggetto ad una rivalutazione da parte dei competenti uffici comunali sulla base delle destinazioni d'uso che il Concessionario avrà realizzato come da progetto presentato in sede di gara.

Annualmente sarà applicato al canone l'aggiornamento in base agli indici ISTAT e alle relative variazioni percentuali.

Nulla è dovuto dal Concessionario durante i primi (3) tre anni di concessione al Comune relativamente al canone concessorio sopra indicato, il cui obbligo di pagamento decorrerà dal quarto anno di attività.

A partire da quarto anno, il concessionario compenserà l'importo dovuto di cui alla precedente lettera A) con la corrispondente quota parte dei lavori richiesti da capitolato ed eseguiti previa approvazione dell'Amministrazione e presentazione di adeguata documentazione fiscale. Qualora l'importo dei lavori eseguiti da capitolato superasse quanto stimato nell'allegato al Capitolato Speciale, il concessionario potrà compensare l'eccedenza previa adeguate giustificazioni approvate dall'Amministrazione.

Nulla è dovuto al Concessionario a titolo di compensazione del canone concessorio per gli ulteriori lavori e/o migliorie che ha proposto in sede di gara.

Il Concessionario si impegna a corrispondere il canone alle condizioni sopra indicate anche nel caso in cui si siano verificati ritardi nel rilascio di eventuali licenze e/o autorizzazioni a causa dei quali il Concessionario non possa fruire degli immobili, poiché nessuna obbliga-

SCHEMA DI CONTRATTO

zione assume la Civica Amministrazione per il rilascio delle licenze, sia di carattere commerciale che di ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni di legge;

B) la quota offerta pari a punti percentuali..... corrispondente agli incassi da bigliettazione relativi all'ingresso al Parco Storico e all'Orto Botanico, a fronte della presentazione di regolare fattura da parte dell'Amministrazione.

Se il Concessionario non ha proposto in sede di gara un'offerta migliorativa tra i 2 e i 20 punti deve corrispondere al Comune la percentuale stabilita quale base di gara (5%) sugli introiti sopra indicati;

C) la totalità degli introiti da bigliettazione relativi al Museo di Archeologia Ligure, a fronte della presentazione di regolare fattura da parte dell'Amministrazione.

Il Comune di Genova riconosce a favore del Concessionario un sostegno economico a titolo di contributo, che potrà essere assoggettato a ritenuta del 4% sulla base del regime fiscale dell'affidatario, per i primi tre anni di gestione (periodo di start-up) pari all'importo di Euro e ripartito indicativamente come segue: Euro..... per il primo anno; Euro per il secondo anno; Euro..... per il terzo anno.

Il suddetto sostegno economico è finalizzato a garantire il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Il Comune di Genova garantisce la corresponsione dei contributi per i primi tre anni di gestione (periodo di start-up) secondo le modalità indicate all'art. 23 del Capitolato Speciale.

Per tutta la durata della concessione sono a carico del Concessionario i costi di tutte le utenze relative agli immobili ad uso commerciale e al locale adibito a biglietteria.

Restano in capo al Comune i costi relativi alle utenze di seguito indicate:

- utenza idrica utilizzata per la manutenzione e gestione del verde e per i servizi diretti al pubblico, quali servizi igienici, fontanelle, impianti idraulici scenografici e sistemi di pompaggio;

SCHEMA DI CONTRATTO

- utenza del gas per il riscaldamento delle serre che ospitano la collezione botanica comunale, al fine di garantire la cura del bene “vivente” e facilmente deperibile.

Il Concessionario deve comunque monitorare i consumi i cui costi sono in capo al Comune e garantirne un andamento costante attraverso una corretta gestione delle utenze. Qualora si verificassero consumi superiori alle medie è facoltà del Comune richiedere al Concessionario un rimborso per la spesa eccedente.

Il Concessionario dovrà comunque provvedere a proprie spese al pagamento degli oneri derivanti dall’attivazione/voltura dei contratti relativi alle utenze, a suo carico.

Articolo 5. Oneri e Obblighi del Concessionario

La Società/Impresa/Associazione/Consorzio, come sopra rappresentata, accetta la gestione del compendio immobiliare come indicato all’art. 2 del presente atto e dettagliatamente descritto nel Capitolato Speciale all’art. 2. punto 2).

La concessione di servizi viene conferita ed accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, nonché di quanto contenuto nella propria offerta economica e tecnica

Per quanto da esso non disciplinato, si rimanda alle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale unito alla Determinazione Dirigenziale della Direzione n. in data che la Società dichiara di conoscere....., che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In particolare, il Concessionario provvede, direttamente a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria dell’intero compendio immobiliare, nonché dei beni mobili ed immobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento.

SCHEMA DI CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto nel precedente periodo, il Concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato delle strutture del compendio, dei suoi apparati, dei beni mobili ed immobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che qualora il Concessionario ritenga opportuno, per esigenze funzionali alla gestione del servizio, eseguire interventi sulle aree, sugli edifici, negli spazi e nei locali all'interno del compendio, gli stessi dovranno essere preventivamente e debitamente autorizzati dalla Civica Amministrazione e dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto che tutte le opere realizzate diverranno di proprietà del Comune alla scadenza della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale.

In caso di interventi edilizi migliorativi del compendio, gli stessi non potranno comportare un prolungamento della durata della presente concessione.

In particolare il Concessionario deve:

- programmare le attività, secondo quanto proposto nel progetto presentato in sede di gara e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale e nell'ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI TECNICHE;

- utilizzare il compendio esclusivamente per le finalità cui lo stesso è destinato;

- garantire la fruibilità pubblica del Parco negli orari di apertura prestabiliti in accordo con la Civica Amministrazione, pena la risoluzione della concessione di cui trattasi;

- svolgere tutti i servizi puntualmente nel rispetto delle indicazioni di cui al Capitolato Speciale e a quanto indicato nell'ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI TECNICHE e nell'ALLEGATO 3 – LAVORI DI MANUTENZIONE, in modo da assicurare gli standard prestazionali ivi previsti;

- acquisire tutte le licenze e/o autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dell'attività alle condizioni indicate all'art. 38 del Capitolato Speciale;

SCHEMA DI CONTRATTO

- segnalare immediatamente alla Civica Amministrazione situazioni di deterioramento di funzione all'interno del compendio e, conseguentemente, intervenire direttamente con gli interventi di manutenzione ordinaria necessari. E' fatto obbligo garantire ai visitatori la massima sicurezza della visita nel Parco, pertanto in caso di criticità che necessitino l'intervento di manutenzione straordinaria in capo alla Civica Amministrazione il Concessionario dovrà immediatamente interdire le parti del compendio pericolose ovvero segnalare le condizioni di pericolo;

- garantire l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare, deve assumere dettagliate informazioni sui rischi specifici inerenti all'espletamento dei servizi di cui trattasi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del Capitolato Speciale;

- garantire l'osservanza di tutte le disposizioni in materia di beni culturali di cui al D. Lgs. n. 42/2004;

- adempiere all'osservanza delle norme di legge e regolamenti vigenti per quanto previsto in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza.

A garanzia dei contributi erogati dalla Civica Amministrazione a titolo di sostegno economico durante il periodo di start-up (primi 3 anni), il Concessionario, nel caso in cui intendesse recedere dal contratto per qualunque motivo durante i primi sei (6) anni di gestione, è obbligato al rimborso nella misura del 50% dei contributi corrisposti dall'Amministrazione stessa, come espressamente indicato nell'art. 23 del Capitolato Speciale.

Art. 6 – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite nel Capitolato Speciale, nonché delle ottemperanze al contratto e di tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritto al lavoro.

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Concessionario nella fase di avvio della gestione dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni indicate all'art. 9) sotto paragrafo "Prescrizioni obbligatorie" del Capitolato Speciale.

Il Concessionario ha obbligo di fornire all'Amministrazione concedente, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad appurare l'effettività di tale ottemperanza.

Il Concessionario è inoltre responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, e/o opere, materiali, etc. di proprietà della Civica Amministrazione che a giudizio della Direzione Cultura risultassero causati dal personale dipendente dal Concessionario stesso, anche nel caso di danni prodotti da negligenza ovvero da una non corretta custodia.

In ogni caso il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimenti di quanto danneggiato ed alla riparazione e/o sostituzione delle parti o della intera struttura deteriorata.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione alla Direzione Cultura e comunque prestarsi e rendersi disponibile all'effettuazione di tutti gli accertamenti del caso ritenuti necessari.

Art. 7 - Oneri e Obblighi del Concedente

Per quanto riguarda gli oneri e gli obblighi a carico del Concedente, si rimanda nel dettaglio a quanto previsto dal Capitolato Speciale, parte integrante del presente contratto.

Il Concedente si obbliga in particolare:

- a consegnare il compendio oggetto del servizio di cui alla presente concessione come indicato all'art. 2 punto 2) del Capitolato Speciale;
- a consegnare al Concessionario all'atto del verbale di consegna tutta la eventuale documentazione tecnica relativa agli immobili, mobili ed impianti;

SCHEMA DI CONTRATTO

- a provvedere alla voltura delle utenze nei confronti del Concessionario, il quale dovrà sostenere i relativi oneri;

- a corrispondere il contributo annuo al Concessionario durante i primi tre anni di gestione (periodo di start-up) secondo le modalità stabilite al precedente articolo 4;

- a provvedere al pagamento delle utenze secondo quanto stabilito al precedente articolo 4.

Articolo 8 – Cauzione definitiva

Il Concessionario, a garanzia di tutti gli obblighi ad esso derivanti dall'applicazione del Capitolato Speciale e di tutte le norme contrattuali e quindi della perfetta esecuzione dei servizi, la Società/Impresa/Associazione/Consorzio ha presentato polizza fideiussoria/fideiussione bancaria della Società emessa in in data con il numero per l'importo pari ad € 200.000,00 (duecentomila/00).

Detta garanzia deve essere obbligatoriamente prorogata nel rispetto di quanto previsto nell'art. 30 del Capitolato Speciale. La garanzia è di durata triennale con clausola automatica di rinnovo per un uguale periodo (3+3). Al termine del periodo dei sei (6) anni la fideiussione deve essere rinnovata di anno in anno sino alla scadenza della concessione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine dell'esecuzione del contratto.

Il Comune può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza verificatasi durante i primi tre anni la reintegrazione potrà effettuarsi anche a valere sui ratei dei contributi previsti a sostegno dello start-up iniziale.

SCHEMA DI CONTRATTO

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La Civica Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione nel caso di maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della concessione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Resta in ogni caso convenuto che qualora si verificassero inadempienze da parte del Concessionario si procederà, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione fermo restando il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni che da dette inadempienze potessero derivare.

Art. 9 – Personale impiegato

Il Concessionario deve provvedere alla gestione con proprie risorse umane qualificate che siano dipendenti, ovvero attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto della clausola sociale, contenuta nell'art. 18 del Capitolato Speciale, e dell'articolo 19 del predetto Capitolato, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 – Rappresentante del Concessionario, domicilio e direttore tecnico

La Società/Impresa/Associazione/Consorzio ha nominato persona idonea, quale incaricata a rappresentare il Concessionario presso la Civica Amministrazione, il Signor/a nato/a a il, sotto la cui cura, direzione e responsabilità verrà data esecuzione al contratto. E' facoltà del Concessionario sostituire la persona da lui incaricata a rappresentarlo previa informazione alla Civica Amministrazione alla quale dovrà essere trasmesso il nuovo nominativo completo dei dati sopra indicati, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 del Capitolato Speciale.

Il Concessionario ha altresì individuato quale "direttore tecnico", così come previsto dall'art.

SCHEMA DI CONTRATTO

7 del Capitolato Speciale, il Signor/a nato/a a il, in
possesto di idoneo titolo di studio.

Articolo 11 – Controlli e Verifiche

I controlli e le verifiche sono effettuate dal Responsabile del Procedimento, rispetto agli ob-
blighi derivanti dall'applicazione del Capitolato Speciale, attraverso visite di controllo pro-
grammate, alla presenza del Concessionario – preventivamente informato – e di un altro rap-
presentante del Comune.

In relazione alle visite di controllo viene redatto apposito verbale attestante le modalità di
svolgimento dei controlli e/o verifiche e dei relativi esiti sottoscritto da tutti i presenti.

All'atto della sottoscrizione del verbale in questione il Concessionario può riservarsi di anno-
tare eventuali precisazioni ovvero controdeduzioni nonché contestazioni se ritenute opportu-
ne.

Articolo 12 – Facoltà sostitutiva da esercitarsi da parte della Civica Amministrazione

In caso di inerzia o cattiva gestione del Concessionario, qualora ricorrano situazioni tali per
cui sia necessario un intervento a tutela del pubblico interesse, la Civica Amministrazione si
riserva di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, ovvero ad esercitare la facoltà
sostitutiva del Concessionario.

La Civica Amministrazione può valutare l'opportunità di decurtare il contributo annuo
nell'arco dei tre anni di start-up oppure imputare al Concessionario ogni maggiore onere so-
stenuto esercitando l'attività sostitutiva necessaria ad eliminare i disservizi.

Art. 13 - Penali

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di inadempienza del Concessionario trova
applicazione quanto disposto all'articolo 31 del Capitolato Speciale.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari e pagamenti

SCHEMA DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti del comma e dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara è il

Relativamente all'Impresa i pagamenti dei contributi saranno effettuati, previa verifica della regolarità del DURC, se richiesto, e mediante l'emissione di bonifico bancario/postale presso la Banca/Posta "....." – Agenzia n. - di – Codice IBAN non dedicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

..... nato/a a il Codice Fiscale

..... nato/a a il Codice Fiscale

La Società si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette (7) giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati. La stessa si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del D. Lgs. n. 187/2010.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla concessione di cui trattasi; gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione

SCHEMA DI CONTRATTO

posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) di cui al presente articolo.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000,00 (diecimila) il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso "Equitalia S.p.A.".

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato i, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

Per quanto riguarda i pagamenti dovuti dal concessionario a favore del Comune di Genova trova applicazione quanto disposto al precedente articolo 4, nonché dall'art. 22 del Capitolato Speciale.

Articolo 15 – Risoluzione della concessione per inadempimento

Le parti si danno reciprocamente atto che la risoluzione della presente concessione è disciplinata dall'articolo 32 del Capitolato Speciale.

Articolo 16 – Recesso unilaterale delle parti

Il Concessionario potrà recedere unilateralmente dal contratto durante i primi 3 (tre) anni di gestione fatto salvo l'obbligo di rimborsare i contributi erogati dall'Amministrazione Comunale nella misura del 50% relativamente alle somme effettivamente percepite. Dal sesto anno in poi il Concessionario potrà recedere dal contratto, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi da comunicare mediante lettera raccomandata e fermo restando l'obbligo di corrispondere i compensi dovuti per l'intero periodo di preavviso.

SCHEMA DI CONTRATTO

La Civica Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto qualora dalle valutazioni gestionali risultasse un esito negativo tale da pregiudicare il prosieguo della gestione in autonomia da parte del Concessionario.

La Civica Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per motivate ragioni sulla base del sopravvenuto interesse pubblico o di sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari, ivi compresi i limiti imposti per la spesa corrente e/o esigenze di bilancio.

Articolo 17 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

Il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e/o operatori e i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'espletamento dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni, ha presentato alla Direzione le polizze assicurative richieste dall'art. 34 del Capitolato Speciale.

Articolo 18 Subappalto

Vedi articolo 39 del Capitolato Speciale.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali e sensibili

La Società/Impresa/Associazione/Consorzio è individuata quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione dei servizi, secondo quanto stabilito dal sopracitato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

La Società/Impresa/Associazione/Consorzio comunica che è stato formalmente nominato/a per gli adempimenti di cui al presente articolo il/la Signor/a

Articolo 20 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

SCHEMA DI CONTRATTO

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società/Impresa/Associazione/Consorzio che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali trova applicazione l'imposta proporzionale di registro sul contributo complessivo che il Comune riconosce al concessionario pari a.....

Tutti gli allegati di cui al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziali di esso e le Parti, avendone preso visione, con il mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Genova, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io, Ufficiale Rogante, ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

.....

Per la Società/Impresa/Associazione/Consorzio

.....

Dott.

(sottoscritto digitalmente)